

N. R.G. 172/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**  
**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **172/2024** promossa da:

**D.L.** (C.F. ...), con il patrocinio dell'Avv. R.L., elettivamente domiciliato in VIA ... presso il difensore avv. R.L.

OPPONENTE

Contro

**I.N.I. S.P.A.** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. M.R., elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. M.R.

OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.4.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



Con decreto ingiuntivo n. 1442/2023 del 4/12/2023, il Tribunale di Pescara ha ingiunto a D.L. di pagare, entro 40 giorni, in favore di I.N.I. S.P.A., la somma di € 17.021,58 oltre interessi come da domanda e spese di lite.

Va premesso che va revocata la dichiarazione di contumacia di I.N.I. S.P.A., costituitasi tardivamente prima della scadenza del primo termine per memorie ex art. 171 ter c.p.c.

Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da D.L. è infondata e deve pertanto essere rigettata.

La prima eccezione posta dall'opponente concerne la pretesa carenza di legittimazione attiva della cessionaria, non contestando l'opponente l'esistenza del contratto originario stipulato dal D.L. in data 16/09/2009 con la N.F. Spa, quanto piuttosto lamentando la mancanza di prova della cessione di detti contratti all'odierna convenuta in senso formale.

Quest'ultima, tuttavia, ha tempestivamente prodotto in giudizio, ossia entro la memoria n. 2, quanto segue:

il contratto tra N.F. Spa e l'opponente (doc. 3 fasc. monitorio);

la pubblicazione in GU della notizia della cessione intervenuta tra N.F.Spa (poi I.S.) – MB C.S. Spa (docc. 4 fasc. monitorio);

il contratto di cessione tra MB C.S. Spa e I.N.I. S.P.A. (doc. 5 fasc. monitorio);

- l'estratto dell'elenco crediti allegato al contratto di cessione (omissato per motivi di privacy), dal quale risulta specificamente l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio nel perimetro della cessione (doc. 6);

- la comunicazione di cessione, notificata ai sensi dell'art. 1264 cc, da I.N.I. S.P.A. alla parte opponente (doc. 6-7 fasc. monitorio).

Il riferimento dell'opposta all'asserito errore di qualificazione dell'istituto da parte dell'opponente, il quale avrebbe fatto riferimento alla carenza di legittimazione attiva anziché all'esistenza del credito non rileva, in quanto sostanzialmente le lagnanze del D.L. toccano la questione della titolarità del credito.

In tal senso, giova preliminarmente osservare che secondo il costante orientamento della Suprema Corte *“La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le*



*consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.” (Cass. n. 14640/2018).*

Va pertanto osservato che la banca opposta, alla luce di quanto precede, ha assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa, producendo unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, il contratto di finanziamento, non contestato, nonché gli atti della Gazzetta Ufficiale, riportanti i passaggi tra le varie società finanziarie, nonché, infine, il contratto di acquisizione del credito da parte della I.N.I. S.P.A. unitamente alla relativa notifica (doc. 6 fasc. monitorio).

Da ciò deriva la sussistenza della titolarità del credito ed il rigetto del motivo di opposizione.

Va parimenti rigettato l'ulteriore motivo di impugnazione, afferente alla quantificazione del credito, contestata dal D.L., in quanto consistente in un ammontare derivante da una imprecisata modalità di quantificazione. Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, *“In materia di contratti bancari, il cliente non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.”* (Tribunale Roma, 27/09/2018 n. 18285; in senso analogo, Tribunale Cuneo, 05/10/2020 n. 541; Tribunale Roma, 20/02/2019 n. 3869).

Ebbene, posto che l'opponente ha ammesso l'esistenza del contratto, nonché l'ammontare di un debito originario superiore a quanto richiesto dall'opposta nel decreto ingiuntivo, e rilevato che al doc. 8 del fascicolo monitorio la società della I.N.I. S.P.A. ha prodotto l'estratto conto riportante esattamente la somma richiesta, va ritenuto correttamente assolto l'onere di allegazione posto in capo al creditore sull'inadempimento del D.L., il quale, dal canto suo, non ha dimostrato l'adempimento, neppure parziale, delle somme dovute.



Non vale peraltro sostenere, come fa l'opponente in corso di causa, la formazione di preclusioni difensive per la società a seguito della tardiva costituzione, i documenti essendo tutti ammissibili e la richiesta iniziale, fondata sull'allegato inadempimento dell'opponente, risultando già contenuta nel ricorso monitorio, essendo l'opposta attrice in senso sostanziale nell'ambito del procedimento a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo.

Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente dichiarazione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

revoca la dichiarazione di contumacia di I.N.I. S.P.A.;

RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1442/2023 del 4/12/2023, dichiarando l'efficacia esecutiva dello stesso.

CONDANNA D.L. a rimborsare alla banca opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.300,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Pescara, 23/07/2025

Il Giudice

dott. Fabrizio Cingolani

